

Ammissione al passivo - Insinuazione al passivo – Cass. n. 8602/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Insinuazione al passivo - Crediti tributari nei confronti del debitore - Opponibilità alla massa - Atto amministrativo di accertamento - Rilevanza - Esclusione - Realizzazione dei presupposti previsti dalla legge - Sufficienza.

In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l'iscrizione al ruolo siano successivi all'apertura del fallimento, perché detti crediti nascono "ex lege" con l'avveramento dei relativi presupposti e non per l'effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né tantomeno attraverso l'iscrizione a ruolo. (Conf. Sez. U, Sentenza n. 4779 del 28/05/1987, Rv. 453433 - 01)

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8602 del 26/03/2021 (Rv. 660954 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs 14 2019 art 151](#), [Dlgs 14 2019 art 201](#), [Dlgs 14 2019 art 203](#), [Dlgs 14 2019 art 204](#), [Dlgs 14 2019 art 206](#), [Cod Civ art 2704](#)